AMMISSIBILITÀ SPESE TECNICHE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (artt. 89, 90, 91, 92 D.lgs 81/2008)

- Ammissibile nel caso di presenza di più imprese e il subappalto è dichiarato nel contratto stipulato con l'impresa esecutrice prima del decreto di concessione.
  (N.B. il lavoratore autonomo non è impresa)

IMPORTO LAVORI < € 100.000

→ Il CSP e il CSE **devono coincidere**

→ Subappalto contestuale alla RCR → Ammesse spese tecniche CSP e CSE

→ Subappalto in corso d'opera → Ammesse spese tecniche CSE che redige anche PSC

IMPORTO LAVORI > € 100.000

→ Il CSP e il CSE **possono essere distinti**

→ Subappalto contestuale alla RCR → Ammesse spese tecniche CSP e CSE

→ Subappalto in corso d'opera → Ammesse spese tecniche CSE In accollo al beneficiario spese tecniche per redazione CSP

N.B. LA NORMA NON DISCPLINA E, PERTANTO NON SONO AMMESSE A CONTRIBUTO, LE SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ULTERIORI A QUELLE INIZIALMENTE PREVISTE (es. progettazione interventi in variante).